



COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 30/03/2012

OGGETTO:

Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU".

L'anno **duemiladodici** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **21** e minuti **00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **pubblica ordinaria** di **prima convocazione**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ICARDI LUIGI GENESIO	SINDACO	X	
COLLA GIOVANNI	VICE SINDACO	X	
AMERIO CRISTIANO	ASSESSORE	X	
GATTI BARBARA	ASSESSORE	X	
MASSARO MARINELLA	ASSESSORE	X	
BARBERO MAURIZIO	CONSIGLIERE	X	
GALLINA CLAUDIO GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
GIACHINO FABRIZIO	CONSIGLIERE	X	
REVELLO GIANNI	CONSIGLIERE	X	
CERETTO GIOVANNI FRANCO	CONSIGLIERE	X	
CORBO LUIGI	CONSIGLIERE		X
BORELLO ITALO	CONSIGLIERE	X	
ROTA EMMANUELA YIKONA	CONSIGLIERE	X	
Totale		12	1

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott. MASSIMO NARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **ICARDI LUIGI GENESIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del Decreto denominato Salva Italia, D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, che anticipa, in via sperimentale, al 01/01/2012, l'istituzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria), la cui applicazione a regime è fissata al 2015;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs 23/2001, che, in particolare, stabilisce essere l'Imposta Municipale Propria quella che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO l'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 che:

- definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTO altresì l'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 con particolare riferimento in materia di approvazione dei modelli della dichiarazione, dei modelli e termini per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità, di accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni interessi e contenzioso;

PRESO ATTO che:

- l'imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs, 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:
 - **160** per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;

- **140** per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
 - **80** per i fabbricati A/10 e D5;
 - **60** elevato a 65 a decorrere dal 01/01/2013— per i fabbricati del gruppo D (escluso D5);
 - **55** per la categoria C/1
- al reddito dominicale dei terreni agricoli iscritti in Catasto al 1° gennaio dell'anno imposizione, rivalutato del 25%, viene applicato un moltiplicatore pari a **130**; per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola viene applicato un moltiplicatore pari a **110**;
 - l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
 - l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
 - l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma *i-bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è stabilita nella misura dello 0,2 per cento. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
 - l'aliquota di base dello 0,76% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti da soggetti IRES, nonché per gli immobili locati, può essere ridotta fino allo 0,4%;
 - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro. L'importo della detrazione di euro 200,00 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
 - la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di € 200,00, si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al "*soggetto passivo che, a seguito di*

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale" ed i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23/12/1996 n. 662 vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;

DATO ATTO che lo Stato si riserva la quota del 50% dell'Imposta Municipale Propria computata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito dalla L. 133 del 26/2/1994, l'aliquota base dello 0,76 per cento. Le detrazioni e le eventuali riduzioni deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini della determinazione della ante descritta quota di imposta riservata allo Stato; le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni derivanti dallo svolgimento delle stesse;

VISTI gli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma I4 dell'art. 13 di che trattasi;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato in data odierna con propria deliberazione n.1;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42 che prevede essere anche l'istituzione d'imposta di competenza dell'organo Consiliare;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina. delle entrate ordinarie e tributarie;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 5.03.2012 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2012 nel quale è previsto lo stanziamento relativo all'imposta di che trattasi sulla base delle aliquote d'imposta ivi proposte;

RITENUTO in relazione alle esigenze di bilancio, connesse alla riduzione delle risorse erariali e di altre entrate ed all'incremento di alcune spese, di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente, determinare le aliquote nella misura proposte dalla Giunta comunale con la deliberazione richiamata nel punto precedente;

VISTO il comma 6 dell'art. 13 in questione che individua in capo all'organo consiliare la potestà di modificare le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 21/12/2011 di differimento al 31/03/2012 del termine per deliberare il bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

VISTO, altresì, il comma 15, dell'art. 13 citato il quale prevede l'invio, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo la quale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Si da atto che alle ore 21,39 entra in aula il consigliere comunale Barbero Maurizio;

Si apre la discussione riportata nel verbale di seduta del Consiglio comunale del 30.03.2012 redatto dal Segretario comunale e depositato agli atti del Consiglio, al quale si rimanda;

CON votazione resa con scrutinio palese per alzata di mano che da il seguente risultato:

Presenti:	12
Assenti	1 (Corbo)
Votanti:	12
Favorevoli:	9
Contrati:	3 (Ceretto, Borello e Rota)
Astenuti:	zero

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto:

DI PRENDERE ATTO che dall'01/01/2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto "Salva Italia" D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, l'imposta municipale propria (IMU), la cui applicazione a regime è fissata al 2015.

DI STABILIRE che per le fattispecie immobiliari di seguito elencate si applicano le aliquote e le detrazioni nella misura base fissata dalla legge, e precisamente:

- per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad essa assimilate, l'aliquota è dello 0,4 per cento e la detrazione di € 200,00; per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro,
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota è dello 0,2 per cento.

DI STABILIRE l'aliquota dello 0,84 per cento per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali, atteso che il comma 6 del citato articolo 13 consente al Comune di modificare in aumento sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota di base dell'imposta fissata nello 0,76 per cento.

DI FISSARE in € 5,00 l'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati rimborsi.

DI INVIARE, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 446/ 1997.

Successivamente, con separata votazione che da il seguente risultato:

Presenti:	12
Assenti	1 (Corbo)
Votanti:	12
Favorevoli:	9
Contrati:	3 (Ceretto, Borello e Rota)
Astenuti:	zero

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Filippo Colombardo

Santo Stefano Belbo, li 23/03/2012

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Rag. Filippo Colombardo

Santo Stefano Belbo, li 23/03/2012

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to ICARDI LUIGI GENESIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. MASSIMO NARDI

Reg. n.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo comunale certifica che il presente verbale è affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal **16/04/2012** ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs 267/2000 e s.m.i.

Santo Stefano Belbo, 16/04/2012

IL MESSO COMUNALE

F.to Daniela Canaparo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia, composta di n. _____ fogli, conforme all'originale esistente presso questo ufficio, in carta libera per uso amministrativo.

Santo Stefano Belbo, 16/04/2012

L'IMPIEGATO COMUNALE

=====